



Consiglio Direttivo Straordinario del 22 SETTEMBRE 2022 VERBALE

L'anno 2022, nel mese di settembre, il giorno ventidue, alle ore 14,35 il Presidente, Dr. Bruno Zuccarelli, constatato il raggiungimento del numero legale, così come risulta dall'allegato elenco dei presenti e degli assenti, apre la seduta del Consiglio Direttivo, convocata con nota n° 14312 del 21/09/2022.

Il Presidente ribadisce che, così come da specifica convocazione, la seduta odierna si tiene in maniera telematica, tramite la piattaforma Zoom.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Agostino Buonauro, data l'assenza del Dr. Luigi Sodano.

Le presenze dei Consiglieri partecipanti sono raccolte e vidimate dal Direttore, Dr. Fausto Piccolo, che, poi, le sottoporrà al Segretario f.f. dell'Ordine.

Punto 1) Resistenza in giudizio rispetto al ricorso presentato dalla Dr.ssa A. C. Conferimento mandato per la difesa dell'Ente:

Il Presidente, comunica che con nota pec del 16/09/2022 (prot. Ordine n° 14197 di apri data) l'Avv. Emilio De Stefano ha notificato il ricorso al TAR Campania per la Dr.ssa **Omissis**, al fine di:

- 1) In via cautelare, sospendere il provvedimento di sospensione ex art. 4 del D.L. 44/2021, della ricorrente;
- 2) Nel merito, annullare il provvedimento di sospensione ex art. 4 del D.L. 44/2021 s.s. m.m. ed i.i..

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera la resistenza e la costituzione in giudizio dinnanzi al TAR Campania, nel predetto ricorso, dando mandato per la difesa all'Avv. Vincenzo Russo del Foro di Roma.

Punto 2) Presa d'atto dei provvedimenti in tema di obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 4 D.L. 44/2021, di iscritti ad Albi:

non vi sono argomenti da adottare.

Punto 3) Varie ed eventuali:

Il Presidente, comunica che, con nota pec del 16/09/2022 (prot. Ordine n° 14194 di pari data), l'Avv. Vincenzo Barrasso, patrocinante dell'Ordine, rispetto al ricorso avverso proposta dall'iscritto Dr. **Omissis**, ha comunicato che per il giudizio proposto dal citato iscritto (c.f.: **Omissis**), incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Ottava, N. **Omissis** REG.RIC. (Camera di Consiglio: 14 settembre 2022), avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 13 luglio 2022 del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Napoli, comunicata con nota prot. n. 11851 del 14 luglio 2022, notificata alla parte ricorrente in data 15 luglio 2022 (con cui è stata disposta la sospensione dall'esercizio della professione di medico-legale a seguito di inadempimento all'obbligo vaccinale), all'esito dell'udienza del 14 settembre 2022, il Giudice adito ha adottato l'ordinanza cautelare con la quale, con ampia e condivisibile motivazione, recependo esattamente e puntualmente le eccezioni di merito sollevate negli atti difensivi depositati nell'interesse dell'Ordine, ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, atteso che, secondo il Tribunale partenopeo, "va richiamato in materia l'univoco orientamento del Giudice di appello (C.d.S. n. 3729/2022) che ha ritenuto legittimo, "anche alla luce delle evidenze scientifiche più recenti, l'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (cfr. da ultimo Cons. St., sez. III, 13 maggio 2022 n. 2193 e la giurisprudenza ivi richiamata Cons. St., sez. III, 11 marzo 2022, n. 1153, sul personale della Polizia di Stato, Cons. St., sez. III, 7 marzo 2022, n. 1073; Cons. St., sez. III,



4 marzo 2022, n. 1053, sui vigili del fuoco; Cons. St., sez. III, 18 febbraio 2022, n. 753, per il personale scolastico; Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2022, n. 583, sul personale sanitario; Cons. St., sez. III, 14 gennaio 2022, n. 105)“ rinviando quindi ai principi ivi espressi (Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045 e Cons. Stato, sez. III, 20 dicembre 2021, n. 8454) anche in ordine alle questioni relative all’efficacia e sicurezza del vaccino, nonché alla compatibilità costituzionale dell’obbligo, alla sua conformità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità” e che “il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che “il rischio di possibili effetti avversi risulta recepito nell’attuale assetto regolatorio che, operando un bilanciamento tra i contrapposti interessi, ha previsto, a tutela del singolo professionista, casi di esenzione dall’obbligo vaccinale in presenza di effettivi e documentati pericoli di controindicazioni connessi a specifiche e accertate condizioni cliniche avverse di guisa che, in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, tutti costituzionalmente rilevanti, deve accordarsi prevalenza all’esigenza di tutela della salute pubblica e, in particolare, delle categorie più esposte, anziani e soggetti fragili, con cui, più di frequente, si interfaccia il personale sanitario o sociosanitario, esigenze dinanzi alle quali l’interesse individuale, di natura economico – professionale, non può che essere stimato come recessivo””.

Rimane confermato l’accoglimento della domanda cautelare “limitatamente al provvedimento con il quale la ASL ha chiesto la restituzione delle somme versate al ricorrente nel periodo antecedente alla sua sospensione dall’Albo” che, come noto, non interessa la legittimità e l’efficacia degli atti adottati dall’Ordine. Infine l’Avv. Barrasso comunica anche l’importo delle competenze professionali relative al giudizio in questione

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, recepisce con soddisfazione l’esito del giudizio e dà mandato al Presidente di provvedere in merito alle spese legali.

Del che è verbale, chiuso alle 14,55.

Il Consigliere Segretario f.f.
(Dr. Agostino Buonauro)

Il Presidente
(Dr. Bruno Zuccarelli)